

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2020, il giorno sedici Dicembre, alle ore 13:15 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

ATTO N.258 - I.P. 4232/2020 - Tit./Fasc./Anno 2.1.2.0.0.0/2/2020

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA

Approvazione delle modifiche statutarie dell'Associazione AEES Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Settore Affari istituzionali ed Innovazione Amministrativa
U.O. Società

Oggetto: approvazione delle modifiche statutarie dell'Associazione AESS Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione

Condivide, per le ragioni indicate in motivazione, la proposta di modifiche statutarie dell'Associazione AESS - Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile allegata sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con espressione di voto favorevole nell'Assemblea straordinaria dei soci convocata a tale scopo il 22 dicembre p.v. apportando le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie, fatta salva la sostanza dell'atto.

Motivazione

La Città metropolitana di Bologna è socio fondatore dell'Associazione Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile (AESS), congiuntamente al Comune e alla Provincia di Modena e detiene, al pari dei suddetti soci, il 16,667% dei voti esercitabili nell'Assemblea generale.

Si ricorda che l'Ente ha acquisito la qualità di socio fondatore a seguito della fusione per incorporazione di Cisa – Centro Innovazione sostenibilità ambientale (incorporata), associazione senza scopo di lucro partecipata dalla Città metropolitana unitamente ad altri 14 comuni, in AESS (incorporante). Si rammenta altresì che il progetto di fusione ed i relativi atti conseguenti sono stati oggetto di approvazione del Consiglio metropolitano con delibera n. 14 del 27/06/2016.

AESS è un'associazione senza scopo di lucro, legalmente riconosciuta e dotata di autonomia patrimoniale e ad essa partecipano, oltre ai citati soci fondatori, che detengono complessivamente il 50% dei voti esercitabili in assemblea, numerosi Comuni anche fuori dal territorio metropolitano nonché Legambiente, Federconsumatori e l'Unione Nazionale Consumatori che detengono il restante 50% e sono suddivisi in soci ordinari, ordinari sovventori e onorari indipendentemente dal loro numero.

L'Agenzia opera nei settori della razionalizzazione e del miglioramento dell'efficienza nell'uso delle riserve energetiche, nel risparmio energetico, nel ricorso a fonti energetiche

rinnovabili, nella riduzione delle emissioni di gas calmieranti, nella promozione del trasporto collettivo, nella riduzione dei rifiuti, nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile.

L'Associazione fa parte della rete europea delle Agenzie per l'energia ManagEnergy e della rete italiana delle Agenzie per l'energia RENAEL. In particolare, AESS opera in conformità alla normativa nazionale e comunitaria inerente l'efficienza energetica, la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e persegue, tra l'altro, l'obiettivo di contribuire all'attuazione delle previsioni della Strategia Energetica Nazionale e delle sue future evoluzioni, operando prevalentemente a favore degli associati e dei loro territori, ma con la possibilità di fornire collaborazioni in tutto il territorio nazionale e al di fuori di esso nonché cooperare con altre Agenzie nell'Unione europea e all'infuori di essa.

Si dà atto che l'Associazione, con deliberazione dell'ANAC n. 1120 del 04/12/2019, è stata iscritta nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti dei propri enti *in house*, di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nello specifico, la finalità perseguita è quella di costituire un punto di riferimento tecnico per i propri associati, fornendo a questi ultimi, direttamente, cioè senza la necessità di esperire procedure ad evidenza pubblica, servizi ad alto contenuto specialistico nei settori di attività oggetto dell'Associazione. Pertanto, trattandosi di organismo *in house providing*, ai sensi degli artt. 5, comma 5 e 192 del suddetto decreto legislativo, AESS è sottoposta al controllo analogo congiunto degli Enti soci. Si dà atto che la Città metropolitana di Bologna non ha un rapporto di strumentalità con l'Associazione in quanto, allo stato, non le ha affidato né ha acquistato da essa alcun servizio.

Si rileva che l'associazione sta attraversando un periodo di significativa espansione delle proprie attività, sia dal punto di vista territoriale che economico, e che tale circostanza richiede una ristrutturazione della propria organizzazione per una gestione più efficace e più efficiente, che è attuabile apportando delle modifiche al vigente statuto associativo sempre nel rispetto del mantenimento del controllo analogo da parte degli Enti soci.

L'organo amministrativo di AESS, con comunicazione in atti al PG 54277/2020, ha informato che intende procedere ad una modifica di alcuni articoli dello statuto che comportano un miglioramento del modello organizzativo e che a tale scopo è stata convocata l'Assemblea straordinaria per il 22 dicembre p.v., in atti al PG. 68410/2020.

L'associazione ha fatto pervenire il testo relativo alle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione, allegato sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, le quali riguardano:

- **l'art. 1, comma 1:** con la specificazione dell'apertura dell'Agenzia all'adesione "degli enti e degli organismi di diritto pubblico" in luogo della precedente dicitura "soggetti pubblici". Scopo di tale modifica è quello di rendere più chiara ed immediata la possibilità, prevista ai sensi di legge, che all'ente *in house* possano aderire soggetti pubblici di ogni tipo, e quindi sia società di diritto privato a partecipazione pubblica sia enti o società partecipate da capitale privato ma in controllo pubblico o comunque soggetti ad un'influenza determinante pubblica. Pertanto, la modifica, nei limiti e nel rispetto dell'art. 5, comma 1, lett. c) del D.lgs 50/2016, definisce con maggior chiarezza la platea di potenziali aderenti, specificando che questa può includere soggetti, ancorché formalmente privati, ma sostanzialmente pubblici. Si precisa che tale modifica non impatta in alcun modo l'assetto istituzionale di AESS né la sua natura di Ente *in house providing*;
- **l'art. 3, comma 5:** con una precisazione semantica relativamente alla definizione di socio ordinario;
- **gli artt. 8, comma 12 e 10, comma 9:** con l'integrazione della facoltà dell'Assemblea e del C.d.A di riunirsi e prendere le sue decisioni anche mediante strumenti elettronici come il voto per corrispondenza anche elettronica e il voto tramite mezzi di telecomunicazione. Tale facoltà, pacificamente riconosciuta dalla legge e che si intende inserire espressamente nello statuto dell'Associazione, agevolerà sia i lavori dell'Assemblea che del C.d.A, sia in situazioni di straordinarietà, come nel caso dell'emergenza sanitaria da Covid-19, attualmente in corso a cui conseguono limitazioni di spostamenti, sia in situazioni di normalità;
- **gli artt. 9, comma 1 e 10, comma 2:** con l'integrazione, tra le competenze in capo all'Assemblea, del potere di stabilire, all'atto di nomina, la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente entro un termine minimo (non inferiore a 5 esercizi) e massimo (non superiore a 7 esercizi), rilevando che le maggiori interazioni di AESS sono con le Amministrazioni pubbliche socie, le cui cariche hanno durata quinquennale e con istituzioni europee caratterizzate da una programmazione settennale, rimandando alla decisione dei soci la definizione concreta della durata; si rammenta che tale modifica ha decorrenza, di norma, solo dalla data di rinnovo del prossimo C.d.A;
- **l'art. 10, comma 5:** con l'integrazione, tra le competenze in capo al Consiglio di Amministrazione, di approvare regolamenti interni non attribuiti alla competenza dell'Assemblea volti a disciplinare il concreto funzionamento degli uffici dell'Associazione nei limiti organizzativi definiti dallo statuto, precisando che tali regolamenti non attengono al controllo analogo; è invece rimessa alla competenza dell'Assemblea, così come prevede il

precedente art. 9 dello statuto medesimo, l'approvazione del Regolamento generale per il funzionamento degli organi dell'associazione;

- **gli artt. 10, comma 11, 11, comma 4 e 14, comma 2:** con l'integrazione della possibilità di riconoscere rimborsi per le spese effettivamente sostenute dai membri che rivestono cariche all'interno del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e il Direttore, nei limiti e con le modalità indicate da apposito regolamento di cui dovrà dotarsi l'Associazione e comunque assicurando il rispetto delle relative disposizioni normative e dell'evoluzione della giurisprudenza, anche contabile, in materia;
- **gli artt. 11 comma 1 e 14, comma 4:** con l'implementazione delle competenze gestorie attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in misura minore al Direttore, che si aggiungono all'integrazione delle competenze, già previste nel precedente art.10, comma 5, per il Consiglio di Amministrazione. Tali revisioni si inseriscono nel processo di ristrutturazione dell'organizzazione dell'Associazione, rivolto al conseguimento dello snellimento dell'attività gestoria e a rendere i processi operativi maggiormente efficienti ed efficaci.

Si dà atto che tutti gli altri articoli dello Statuto non hanno subito variazioni.

Si dà atto altresì che le modifiche statutarie sopra indicate non riguardano atti fondamentali relativi alle questioni indicate all'art.42, comma 2, del D.Lgs 267/2000, e, conseguentemente, la relativa competenza, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del medesimo decreto, e in coerenza allo Statuto della Città metropolitana, appartiene al Sindaco metropolitano.

Per quanto sopra esposto, si valutano positivamente le modifiche statutarie proposte in quanto risultano opportune per far fronte all'espansione dell'attività dell'associazione in termini territoriali ed economici e alla conseguente necessità di ristrutturare l'associazione al fine di approntare e di assicurare un miglioramento del modello organizzativo, snellendo le procedure di esecuzione delle scelte e degli indirizzi espressi dai soggetti controllanti e nel contempo di consentire una più efficace, efficiente, corretta e vigilata gestione dell'attività, sempre nel rispetto della natura giuridica dell'Associazione e del mantenimento del controllo analogo da parte degli Enti soci.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014, il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana prevede all'articolo 33¹, comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto su proposta del Consigliere delegato Marco Monesi.

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Si è espresso favorevolmente, acquisendo in atti il relativo parere, il Dirigente del Settore Affari istituzionali e innovazione amministrativa, in relazione alla regolarità tecnica.

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegato:

Sub 1) modifiche statutarie

Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

¹ L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis